

Deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio 2012, n. 33-4236

Disposizioni per l'ultimazione dei lavori e la sua rendicontazione ai fini dell'erogazione dei contributi concessi ai sensi della D.G.R. n. 64-6211 del 18.6.2007 e della D.G.R. n. 17-2263 del 27.06.2011.

A relazione dell'Assessore Cirio:

Premesso che:

ai sensi della L.R. n. 28 del 28 dicembre 2007 “Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa” la Regione Piemonte persegue l'obiettivo di incrementare una scuola di qualità e di realizzare una equilibrata organizzazione territoriale del sistema scolastico con riferimento agli andamenti demografici e migratori;

l'azione regionale si sviluppa secondo finalità ed obiettivi di razionalità, completezza ed efficienza, in rapporto alla domanda formativa ed in coerenza con l'organizzazione didattica, così da favorire il coordinamento ed il più razionale sfruttamento della rete scolastica con la distribuzione degli edifici, tenendo anche conto dell'opportunità di un organico inserimento delle istituzioni scolastiche nelle diverse realtà territoriali;

la D.G.R. n. 64-6211 del 18.6.2007 e s.m.i. che ha approvato i criteri per la concessione di contributi relativi ad interventi di edilizia scolastica per le annualità 2007-8-9 (“Bando triennale per la concessione di contributi ai comuni per interventi edilizi su edifici di proprietà comunale sede di scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado statali e non statali paritarie gestite da enti locali”)

al punto 17 “Revoca Contributi” lettera g) prevede che il contributo sia revocato in caso: di mancata conclusione dell'intervento entro 4 anni dalla data di pubblicazione della Determinazione di assegnazione del contributo sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. La revoca sarà limitata alla somma residuale non ancora liquidabile a fronte di formale richiesta di erogazione pervenuta entro i 4 anni dalla data di pubblicazione della Determinazione di assegnazione del contributo sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte; l'eventuale documentazione integrativa dovrà essere inviata entro 30 giorni dalla richiesta.

La D.G.R. n. 17-2263 del 27.06.2011 che ha approvato i criteri per la concessione di contributi relativi ad interventi di edilizia scolastica ai sensi della L.R. n. 28 del 28 dicembre 2007, per l'annualità 2011 (“Bando 2011 Edilizia Scolastica”) al Punto 17 “Decadenza E Revoca Dei Contributi” lettera d) prevede che il contributo sia revocato in caso di:

mancata conclusione dell'intervento entro 4 anni dalla data di pubblicazione della Determinazione di perfezionamento della concessione del contributo sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. La decadenza sarà limitata alla somma residuale non ancora liquidabile a fronte di formale richiesta di erogazione pervenuta entro i 4 anni dalla data di pubblicazione della Determinazione di perfezionamento della concessione del contributo sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte; l'eventuale documentazione integrativa dovrà essere inviata entro 30 giorni dalla richiesta.

La D.G.R. n. 44-3754 del 27.4.2012 che ha approvato i criteri per la concessione di contributi relativi ad interventi di edilizia scolastica ai sensi della L.R. n. 28 del 28 dicembre 2007, per le

annualità 2012-13-14 al punto 17 “Decadenza E Revoca Dei Contributi” lettera e) prevede che il contributo sia revocato in caso di:

mancata conclusione dell'intervento entro 4 anni dalla data di pubblicazione della Determinazione di perfezionamento della concessione del contributo sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte eventualmente prorogabili a 5 in caso di motivata documentata necessità non imputabile a inerzia dell'Ente Beneficiario.

La decadenza sarà limitata alla somma residuale non ancora liquidabile a fronte di formale richiesta di erogazione pervenuta entro il termine di cui al precedente capoverso; l'eventuale documentazione integrativa dovrà essere inviata entro 30 giorni dalla richiesta del Settore

Preso atto che a breve scadrà il termine previsto per l'ultimazione dei lavori e relativa rendicontazione ai fini dell'erogazione dei contributi concessi ai sensi della DGR n. 64 del 18.6.2007 per l'annualità 2007.

Rilevato che diversi Enti hanno manifestato l'impossibilità di rispettare tale termine causa sopravvenute difficoltà dell'appaltatore a rispettare il cronoprogramma e non imputabili ad inerzia degli enti Beneficiari che svolgono altresì la funzione di stazione appaltante.

Considerato che la mancata erogazione delle quote del terzo acconto e del saldo creerebbero gravi problemi in merito alla situazione finanziaria degli Enti beneficiari e che, stante l'attuale situazione congiunturale, è prevedibile che simili situazioni si ripresentino numerose in occasione delle future scadenze per le annualità 2008 e 2009 della D.G.R. n. 64 del 18.6.2007 e della D.G.R. n. 17-2263 del 27.06.2011.

Rilevato che le disposizioni sul medesimo tema adottate nei criteri approvati con D.G.R. n. 44-3754 del 27.4.2012 prevedono già la possibilità di motivata proroga.

Ritenuto opportuno uniformare le disposizioni in merito alla durata del periodo di tempo concesso per l'ultimazione e la rendicontazione dei lavori oggetto di contributi di edilizia Scolastica.

Ritenuto di conseguenza opportuno apportare le seguenti modifiche:

D.G.R. n. 64-6211 del 18.6.2007, punto 17 “Revoca contributi” lettera g) dopo:

“di mancata conclusione dell'intervento entro 4 anni dalla data di pubblicazione della Determinazione di assegnazione del contributo sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte”

Inserire:

“eventualmente prorogabili a 5 in caso di motivata documentata impossibilità a rispettare i termini previsti, non imputabile a inerzia dell'Ente Beneficiario”.

D.G.R. n. 17-2263 del 27.06.2011, Punto 17 “Decadenza e revoca dei contributi” lettera d) dopo:

“mancata conclusione dell'intervento entro 4 anni dalla data di pubblicazione della Determinazione di perfezionamento della concessione del contributo sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Inserire:

“eventualmente prorogabili a 5 in caso di motivata documentata impossibilità a rispettare i termini previsti, non imputabile a inerzia dell'Ente Beneficiario”.

vista la L.R. n. 18 del 21.3.1984 “Legge generale in materia di opere e lavori pubblici” e s.m.i.;

vista la L. n. 23 del 11.1.1996 “Norme per l'edilizia scolastica”;

vista la L.R. n. 28 del 28 dicembre 2007 “Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa”;

visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs n. 165 del 30.3.2001 e successive modifiche e integrazioni “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”;

vista la L.R. 23/2008 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

vista la L.R. 7/2001 “*Ordinamento contabile della Regione Piemonte*”;

vista la L.R. 7/2005 “*Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta Regionale, a voti unanimi

Tutto ciò premesso e considerato la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

Di apportare le seguenti modifiche:

D.G.R. n. 64 del 18.6.2007, punto 17 “Revoca Contributi” lettera g) dopo:

“di mancata conclusione dell'intervento entro 4 anni dalla data di pubblicazione della Determinazione di assegnazione del contributo sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte”

Inserire:

“eventualmente prorogabili a 5 in caso di motivata, documentata impossibilità a rispettare i termini previsti, non imputabile a inerzia dell'Ente Beneficiario”.

D.G.R. n. 17-2263 del 27.06.2011, Punto 17 “Decadenza e revoca dei contributi” lettera d) dopo:

“mancata conclusione dell'intervento entro 4 anni dalla data di pubblicazione della Determinazione di perfezionamento della concessione del contributo sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Inserire:

“eventualmente prorogabili a 5 in caso di motivata, documentata impossibilità a rispettare i termini previsti, non imputabile a inerzia dell'Ente Beneficiario”.

Di demandare alla Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro – Settore Edilizia Scolastica ed Osservatorio sull'Edilizia Scolastica la predisposizione di ogni altro atto necessario per l'attuazione della presente deliberazione

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell' art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)